

Art. 14:

1. Alla concessione di specchi acquei del mare territoriale per attività di acquacoltura, *nonché le aree, i manufatti e gli impianti ubicati a terra sul demanio marittimo per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico*, si applicano, indipendentemente dalla natura giuridica del concessionario, le misure unitarie dei canoni fissate in attuazione dell'art. 03, comma 2, del decreto legge del 5 ottobre 1993 n. 400 (disposizioni per le determinazioni dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494.
2. Le concessioni nelle acque interne a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla Regione o da Comune rivierasco, se delegato.

Utinota

Competenza
esclusiva
dello Stato

Sur ley h

DDL 65/2017 “Pianificazione e sviluppo della pesca e dell’acquacoltura regionale”*risposta***EMENDAMENTO AGGIUNTIVO**

Dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

“Art. 14-bis**Clausola valutativa**

1. Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, il Consiglio Regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta trasmette alla competente commissione consiliare un’apposita relazione che dovrà, in particolare, evidenziare i seguenti aspetti:

- a) attuazione degli strumenti di programmazione e gestione;*
- b) risultati raggiunti in tema di tutela e salvaguardia dell’ecosistema acquatico e della fauna ittica, con particolare riferimento agli interventi di miglioramento, ripopolamento, incremento e difesa della fauna ittica, nonché di controllo del prelievo;*
- c) attuazione delle misure per l’esercizio della pesca, dell’acquacoltura e delle attività collegate, con particolare attenzione ai risultati ottenuti in termini di semplificazione e di rafforzamento dell’economia ittica pugliese;*
- d) risultati conseguiti in seguito all’istituzione delle aree oggetto di interesse produttivo e di pianificazione gestionale di cui all’articolo 8.*

2. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta si raccordano per la migliore realizzazione del monitoraggio.”

Clausola di invarianza

Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

Rosa Barone
